

COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia
Codice Ente 11317

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

L'anno DUEMILAQUATTRO addì 27 del mese di OTTOBRE alle ore 21.15 nella sala comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di seconda convocazione.

Risultano:

		P.	A.			P.	A.
1°	BRUSONI MASSIMO	☒	☐	8°	BALOTTIN SARA	☒	☐
2°	MONTANARI DANIELE VINCENZO	☒	☐	9°	PENUTI CHRISTIAN	☒	☐
3°	POMA GIANLUIGI	☒	☐	10°	GERANIO PIETRO	☒	☐
4°	CORBELLINI SILVIO	☒	☐	11°	BOCCHIOLA LUIGINO	☒	☐
5°	MONTANARI ALBERTO	☒	☐	12°	BERGAMASCHI GRAZIANO	☒	☐
6°	MUTTI DAVIDE	☒	☐	13°	BOCCHIOLA GIUSEPPINA	☒	☐
7°	SANGERMANI GIAN LUIGI	☐	☒				

Assiste il Segretario Comunale Dr. GRAZIANO ANTONINO

Il Sig. Brusoni Massimo - Sindaco - assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno.

COMUNE DI VILLANTERIO
Provincia di Pavia

REGOLAMENTO
per l'applicazione ai tributi comunali
DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(Approvato con deliberazione C.C. n. del)

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali.

Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto

L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili e secondo le disposizioni seguenti.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

Sono escluse dall' applicazione le questioni di diritto e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare in tutto o in parte, ovvero revocare, mediante ricorso all' autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 3 - Attivazione del procedimento di definizione

Il procedimento di definizione può essere attivato: a cura dell' ufficio tributi, prima della notifica dell' avviso di accertamento;

su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell' avviso di accertamento.

***Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio
tributi***

Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l' instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all' invito stesso non è sanzionabile. Anche l' attivazione del procedimento da parte dell' ufficio tributi non è obbligatoria.

Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente art. 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o consegnandola direttamente all' ufficio tributi che ne rilascia ricevuta, indicando il proprio recapito telefonico.

L' impugnazione dell' avviso comporta rinuncia all' istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza, poiché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto ai sensi del precedente art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo. Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

Art. 6 - Effetti dell'invito a comparire

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in apposito verbale, compilato dal funzionario responsabile.

Art. 7 - Atto di accertamento con adesione

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 8 - Perfezionamento della definizione

La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20 (venti) giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute e con le modalità indicate nell'atto stesso.

Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio tributi la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato. Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale, allo stato attuale, l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione a ruolo, l'ufficio tributi provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni e interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione, e la definizione si considera così perfezionata.

A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a euro 2.582,28 è ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a 6 (sei), previo versamento della prima rata entro 20 (venti) giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione e fino alla scadenza di ciascuna rata. Gli interessi calcolati su base giornaliera sono versati cumulativamente all'importo del tributo dovuto.

Per il versamento delle somme di cui al comma precedente il contribuente è tenuto a prestare garanzia con le modalità di cui all'art. 38-bis del D.P.R. 26/10/1972, n. 633, per il periodo di rateizzazione di detto importo, aumentato di un anno.

Il mancato pagamento, anche di una sola rata, autorizza l'ufficio tributi ad escutere la garanzia per l'intero debito residuo, previo ricalcolo degli interessi dovuti.

Art. 9 - Effetti della definizione

L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nel precedente art. 8, non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa, nei casi di definizione riguardanti accertamenti parziali ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della

denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all' accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno euro10,33.

Qualora l' adesione sia conseguente alla notifica dell' avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10 - Riduzione delle sanzioni

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, in rettifica o d' ufficio, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

L' infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, nonché la mera acquiescenza prestata dal contribuente, in sede di contraddittorio, all' accertamento notificato rendono inapplicabile la riduzione di cui al comma 2.

Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti di cui al precedente art. 4, comma 2, formulati dal Comune.

Art. 11 - Norme finali e transitorie

Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2005. Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell' ufficio tributi, con riferimento anche ai periodi pregressi d'imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente regolamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante norme sullo statuto dei diritti dei contribuenti;

Considerata l'opportunità di adottare un regolamento concerne gli strumenti deflativi del contenzioso, che puntualizzi il rapporto con i contribuenti e le procedure necessarie per definire in contraddittorio con i cittadini gli accertamenti relativi a tutti i tributi comunali, in modo da non procedere inutilmente al contenzioso tributario, in quanto si provocherebbe spesso un inutile dispendio sia in risorse umane, che economico per l'Amministrazione comunale;

Visto e esaminato lo schema di regolamento predisposto dall'ufficio di segreteria per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

Ritenuta la propria competenza in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera a) del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 ;

Visto lo Statuto del Comune;

Visti gli allegati pareri espressi dai funzionari responsabili dei servizi;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano ;

DELIBERA

1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, l'allegato schema di regolamento per l'applicazione ai tributi comunali dell'accertamento con adesione .

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica contabile ai sensi del D.LGS 267/00

IL SEGRETARIO COMUNALE

DR. ANTONINO GRAZIANO

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
BRUSONI MASSIMO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
MONTANARI DANIELE VINCENZO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ANTONINO GRAZIANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale è affisso
all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno e vi rimarrà per
15 gg. consecutivi

Villanterio li'

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. ANTONINO GRAZIANO

DIVENUTA ESECUTIVA IL
L'ISTRUTTORE
QUARONI LUCIA